

Dr. Vito Clemente
Commercialista e Revisore Legale
Avv. Graziantonio Petrara
Patrocinante in Cassazione
Esperto in diritto tributario
Esperto in diritto fallimentare

Gent.mo Dr.
Marcello Petrigliano
in qualità di Commissario Giudiziale
del Concordato Preventivo
SO.ME.CO S.R.L.

a mezzo posta elettronica
petrig@tiscali.it

OGGETTO: Riscontro osservazioni di Raele Michele

Gentile Dr. Petrigliano,
con riferimento al contenuto delle osservazioni a firma di tale Michele Raele, da Lei inviatemi a mezzo mail, Le evidenzio quanto segue.

Preliminarmente, mi preme comunicarLe che provvederò al deposito di esposto-querela presso la competente Procura della Repubblica di Matera affinché venga valutata la rilevanza penale delle affermazioni rese da detto Raele nei miei confronti e che ritengo ingiuriose, diffamatorie e calunniose.

Quanto all'assurdo contenuto delle affermazioni saranno sufficienti le seguenti brevi considerazioni per rilevarne la palese infondatezza e falsità.

A) Il sottoscritto nella propria relazione ha chiaramente elencato gli atti e gli allegati mancanti nel fascicolo del Concordato, preliminarmente dichiarando che la relazione si sarebbe potuta basare - allo stato - esclusivamente sulla verifica delle dichiarazioni contenute negli atti di entrambe le parti nelle cause oggetto di indagine, per cui l'accusa del Raele di aver presentato una relazione incompleta risulta a dir poco ridicola.

B) Il sottoscritto non ha assolutamente "accertato" alcunché, in quanto sono state semplicemente ed analiticamente distinte - per importi e causali - le domande principali e le eventuali riconvenzionali sia di SO.ME.CO che delle sue controparti di causa; sotto questo profilo, pertanto, risultano facilmente individuabili per chiunque le somme che la SO.ME.CO. pretende quale saldo del corrispettivo per le attività svolte e quanto, invece, pretende a titolo di risarcimento, cosicché è **chiaramente falsa l'affermazione del Raele** secondo il quale le richieste di pagamento della SO.ME.CO. non sarebbero "*richieste di pagamento per lavori di appalto realmente svolti*" ma sarebbero tutte "*meri ed incerti indennizzi*".

C) Ancora **assolutamente falsa è l'ulteriore affermazione del Raele** secondo il quale il sottoscritto avrebbe tralasciato "*di considerare come tutte le controversie pendenti nascano da irresponsabili ritardi accusati dalla Someco Srl nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico e da gravissimi inadempimenti nella esecuzione delle obbligazioni assunte*"; in primo

Dr. Vito Clemente
Commercialista e Revisore Legale
Avv. Graziantonio Petrara
Patrocinante in Cassazione
Esperto in diritto tributario
Esperto in diritto fallimentare

luogo, tutte le cause sono nate dalla richiesta di pagamento di SO.ME.CO dei propri saldi dei corrispettivi per le attività svolte e non certo dalle domande di opposizione dei debitori; in secondo luogo, il sottoscritto non ha affatto tralasciato di indicare tutte le contestazioni su presunti ritardi e presunte inadempienze che i debitori oppositori hanno effettuato nei propri atti, come pure analiticamente e precisamente sono stati indicati gli importi che per queste ragioni sono stati richiesti dai medesimi debitori oppositori; in terzo luogo, non possedendo, purtroppo, il sottoscritto la sfera di cristallo, sfugge ad ogni possibilità di comprensione come sia possibile, invece, che il Raele assuma che i presunti ritardi siano “*irresponsabili*” e le inadempienze “*gravissimi(e)*”, anche perché le stesse parti debentrici di SO.ME.CO. non hanno avuto l’ardire di scrivere simili termini. Anzi, al contrario, A.B.B. S.p.A. ha posto a base della sua domanda principale la presunta presenza di clausola compromissoria, che allo stato non risulta sottoscritta da SO.ME.CO., mentre soltanto in subordine chiede la risoluzione del contratto per inadempimento, che – come è noto a tutti – deve essere però provato da ABB che lo ha eccepito; CNIM S.A. non contesta neppure l’intero del credito vantato dalla SO.ME.CO.; RENCO è stata già condannata nel lodo arbitrale al pagamento in favore della SO.ME.CO. del saldo del corrispettivo; per SIIRTEC NIGI S.p.A. si ripete quanto accaduto per ABB, ma per importi notevolmente inferiori.

D) Come definire poi l’accusa del Raele secondo il quale il sottoscritto non si sarebbe “*interessato di valutare la solvibilità delle aziende debentrici della Someco srl*”; orbene, ABB Italia ha registrato nel 2014 un fatturato di 2.372 milioni di euro, CNIM S.A. ha dichiarato nel 2013 ricavi per 781,9 milioni di euro, Renco S.p.A. ricavi nel 2012 per 209 milioni di euro e, infine, la più povera Siirtec Nigi S.p.A. ha dichiarato un fatturato medio annuo negli ultimi tre di 50 milioni di euro, per cui si ritiene inutile qualsiasi commento in merito a questa incredibile quanto penosa richiesta. Dalla ulteriore affermazione del Raele, secondo il quale nessun professionista avrebbe valutato la “*opportunità di avviare tentativi di definizione transattiva delle controversie*”, si evince inequivocabilmente le contraddizioni nel quale egli cade miseramente, giacché dopo aver proferito sulle “*gravissimi(e) inadempienze*” o sugli “*irresponsabili ritardi*” di SO.ME.CO. ritiene che sarebbe stato più utile avviare transazioni con i medesimi “*inesistenti debitori*”, ma con ciò dovendo di conseguenza ammettere che le pretese creditorie di SO.ME.CO. sono, quindi; fondate. Lapalissiana è l’ulteriore circostanza in base alla quale la prosecuzione dei giudizi è ovviamente necessaria ed il buon esito degli stessi per SO.ME.CO. del tutto presumibile, perché, altrimenti, nessun tentativo di transazione sarebbe nel futuro mai possibile concludere e, anzi, nemmeno attivare.

Dr. Vito Clemente
Commercialista e Revisore Legale
Avv. Graziantonio Petrarà
Patrocinante in Cassazione
Esperto in diritto tributario
Esperto in diritto fallimentare

E) Ancora, risulta del tutto incomprensibile l'affermazione del Raelè secondo il quale il sottoscritto avrebbe dovuto contattare *"i legali patrocinanti le cause pendenti per ricevere lumi e considerazioni di parte sugli esiti di quei giudizi pendenti"*; ebbene il sottoscritto è stato incaricato dal Tribunale di Matera e dal Giudice Delegato Dr. Antonello Vitale proprio ed esclusivamente per non chiedere *"lumi e considerazioni"* agli avvocati di parte, i quali avrebbero potuto avere, pur soltanto teoricamente, un atteggiamento non imparziale, anche in considerazione del fatto che avevano proceduto ad instaurare le cause di recupero del credito. Inoltre, l'eventuale richiesta di *"lumi e considerazioni"* ai legali di parte avrebbe reso inutile ed antieconomico l'incarico del sottoscritto. Peraltro, meno male che il sottoscritto non ha proceduto a chiedere *"lumi e considerazioni"* ai legali della SO.ME.CO., giacché il Raelè ha calunniosamente accusato il sottoscritto di non aver tenuto un comportamento *"indipendente"* nell'espletamento dell'incarico, pur non avendo mai avuto il sottoscritto alcun tipo di contatto, di qualsiasi genere e natura, con la società SO.ME.CO. e, tanto meno, con i suoi soci, né prima dell'incarico, né durante e né dopo.

F) Le conclusioni della relazione del sottoscritto sono chiarissime e semplicissime: non sono stati indicati importi da incassare e sono stati previsti tempi non brevi per l'incasso di quelle somme che soltanto la prosecuzione e la gestione delle cause pendenti potrebbe consentire; il buon esito finale dei giudizi espresso dal sottoscritto non equivale ad alcuna certezza e ciò anche agli occhi di un bambino. In ogni caso, il sottoscritto ritiene di avere maturato nei 19 anni di iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Matera conoscenze ed esperienze tali per potere ragionevolmente presumere l'esito finale di una causa, mentre sarebbe utile capire come e su quali basi e studi il Raelè possa essere in grado di esprimere pareri giuridici.

G) Infine, le conclusioni del sottoscritto nella propria relazione sono state rese in modo del tutto avulso dal Concordato preventivo, le cui condizioni e/o requisiti economici di ammissibilità non sono stati dal sottoscritto oggetto di alcuna analisi, per cui anche per questa ragione le affermazioni avanzate dal Raelè, oltre ad essere naturalmente e palesemente prive di alcuna fondatezza in fatto e diritto, sono nei confronti del sottoscritto gravemente ingiuriose, diffamatorie e caluniose.

Resto a Sua disposizione per qualunque ulteriore chiarimento e, con l'occasione, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Matera, lì 31 marzo 2015

Avv. Graziantonio Petrarà
